



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

RAVENNA

48123 RAVENNA (RA) Via Teseo Guerra n.15 – tel. 0544/443011 - fax 0544/447498

sito web: www.guardiacostiera.it - NUMERO EMERGENZA IN MARE: 1530

MODIFICA/INTEGRAZIONE ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE anno 2024

Il sottoscritto Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Ravenna:

- VISTO** il D.P.R. 18 aprile 2000, n. 135, recante “Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare nr.59 del 15.05.2024, come emendata dalla propria Ordinanza nr.124 del 02.09.2024;
- VISTO** il Dispaccio nr. 113761 del 27.08.2024 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in materia di organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio;
- AVUTO RIGUARDO** ai contenuti del Dp. nr.54363 del 16.04.2025 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera recante indicazioni in tema di “Stagione balneare – Ordinanze dei Capi di circondario”;
- TENUTO CONTO** della nota ministeriale prot.13384 in data 16.04.2025 - allegata al Dp. da ultimo citato - a mezzo della quale il Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha testualmente indicato che *“nelle more dell'adozione di specifici provvedimenti normativi ad hoc, e al fine di uniformare sul territorio nazionale le ordinanze di sicurezza balneare che le autorità marittime emanano ai sensi degli articoli 81 del codice della navigazione e 59 del relativo regolamento, ritengo congruo che la stagione balneare sia compresa tra la terza settimana del mese di Maggio e la terza settimana del mese di Settembre, periodo entro il quale le strutture e gli stabilimenti balneari dovranno obbligatoriamente attivare il servizio di salvataggio attraverso postazioni dedicate degli assistenti bagnanti. Ferme restando le determinazioni delle Regioni e degli enti locali per gli aspetti di propria competenza afferenti alla gestione del demanio marittimo, resta inteso che, al di fuori del predetto periodo della stagione balneare, potrà essere consentita l'apertura delle strutture balneari per ristorazione, fini elioterapici, ecc.”*;
- PRESO ATTO** delle valutazioni emerse in occasione dello svolgimento dei Comitati balneari tenutisi nei giorni 15 e 28 di aprile 2025, giuste convocazioni da parte del competente Assessorato regionale Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna;
- RITENUTO** necessario modificare la propria Ordinanza di sicurezza balneare n.59/2024 alla luce delle indicazioni da ultimo rese dal Superiore Comando generale in relazione al richiamato indirizzo ministeriale;
- VISTA** l'ordinanza balneare n.1/2019 emanata dalla Regione Emilia-Romagna, per come modificata a mente della determinazione in data 29 aprile 2025, n. 8015, del responsabile del settore turismo, commercio, economia urbana, sport;
- VISTI** gli artt. 17,30 e 81 del cod.nav. e gli artt.59 e 524 del relativo regolamento – parte marittima;

ORDINA

Articolo 1

L'articolo 1 dell'Ordinanza sicurezza balneare nr. 59 del 15.05.2024 in premessa citata è sostituito dal seguente:

“Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.
2. Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e del periodo di attività balneare nonché degli orari e delle modalità di gestione delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dalla Regione Emilia-Romagna e dai Comuni.
3. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare e del periodo di attività balneare, nonché gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari sono stabilite con provvedimento della Regione Emilia-Romagna.
4. Salvo diversa e specifica indicazione, la presente Ordinanza si applica durante la **Stagione balneare estiva – Periodo di attività balneare** - così come determinato dalla Regione Emilia-Romagna e dai competenti Comuni rivieraschi, riguarda le seguenti zone del pubblico demanio marittimo:
 - Zona di mare antistante il litorale dei comuni costieri delle province di Ferrara e Ravenna (Compartimento Marittimo di Ravenna), estremi inclusi;
 - Litorale dei comuni costieri di Ravenna e Cervia (Circondario Marittimo di Ravenna), estremi inclusi (provincia di Ravenna).
5. Al di fuori del periodo temporale tra la terza settimana del mese di maggio e la terza settimana del mese di settembre di ciascun anno (periodo che prevede l'obbligatorietà dell'attivazione del servizio di salvamento, secondo la relativa vigente disciplina), i concessionari dovranno garantire il servizio di salvamento ogniqualvolta le strutture siano aperte al pubblico **con finalità di balneazione**.
6. Nei periodi in cui i competenti Enti territoriali consentono l'apertura delle strutture per finalità diverse dalla balneazione al di fuori del suddetto periodo di “stagione/attività balneare”, gli operatori, qualora le strutture siano aperte al pubblico **per fini diversi dalla balneazione**, dovranno adottare, in forma individuale o collettiva, il modello organizzativo valutato più idoneo. In caso di mancanza del servizio di salvamento, andranno quantomeno esposti, in modo ben visibile, appositi cartelli monitori in più lingue (almeno in italiano, inglese, tedesco e francese), recanti la dicitura **“ASSENZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO E DI BOE DI SEGNALEZIONE - STRUTTURA APERTA NON A FINI DI BALNEAZIONE”** e dovranno issare a riva le prescritte bandiere rosse, esponendo anche la relativa cartellonistica esplicativa in più lingue.”

Articolo 2

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente, abrogando contestualmente l'Ordinanza n.124/2024, richiamata in premessa.

La sua pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di porto di Ravenna nonché attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

La presente Ordinanza sarà inoltre affissa all'albo dei Comuni costieri di Cervia e Ravenna.

Ogni eventuale richiamo a “Ordinanza di sicurezza balneare” trascritto sulla segnaletica monitoria esistente, e non ancora aggiornata, si intende riferito anche alla presente Ordinanza.

Ravenna, data del protocollo

**IL COMANDANTE
IN SEDE VACANTE**

C.V. (CP) Marco LANDI

Firmato Digitalmente da/Signé

(documento elettronico firmato digitalmente ex D.lgs. n. 82/05)

MARCO LANDI

COMANDANTE IN SEDE VAC

In Data/On Date:

Venerdì 12 maggio 2025 09:54:06

Marco Landi